



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE – CENTRO REGIONALE PER L'APICOLTURA- PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA E STUDIO “NUTRIZIONE DELLE API: ALIMENTI, CARATTERISTICHE E POSSIBILI RICADUTE SULL'ALVEARE”.

* * * * *

tra

la REGIONE del VENETO, Codice Fiscale 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, in persona del dott. _____, Direttore della Direzione Agroalimentare domiciliato per la carica presso la sede della Regione del Veneto (in seguito per brevità denominata “*Regione*”), che interviene nel presente atto in esecuzione della DGR n. _____ del _____

e

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), PEC: izsvenezie@legalmail.it nella persona del _____, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, nato a _____, codice fiscale _____, domiciliato per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “*Istituto*” e/o “*IZSVe*”);

PREMESSO CHE

- a) la Regione del Veneto, come disposto dalla legge regionale 23 del 18 aprile 1994, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api;
- b) la legge della Regione del Veneto n. 5 del 18 marzo 2015 inerente il “*Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", all'articolo 3 "Compiti dell'istituto", comma 3, dispone che l'IZSVe provveda all'assolvimento, tra gli altri, dei seguenti compiti: (lett. f) “la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale”;*
- c) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è istituito il Centro Regionale per l'Apicoltura con funzioni di supporto tecnico-scientifico alle decisioni della Giunta regionale;
- d) nell'ambito di appositi incontri tecnici, tra i rappresentanti della Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stato proposto, valutato e condiviso il progetto di studio e ricerca “Nutrizione delle api: alimenti, caratteristiche e possibili ricadute sull'alveare”;
- e) la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. _____ del _____ della Giunta regionale, il progetto di ricerca e studio “Nutrizione delle api: alimenti, caratteristiche e possibili ricadute sull'alveare”, documento che le parti dichiarano di ben conoscere e che si intende parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato ed il relativo schema di accordo che regola il rapporto di interesse comune tra Regione del Veneto e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai fini della relativa realizzazione;



9f2a4b4e



CONSIDERATO che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

VISTO CHE

- a) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente cui affidare l'attività di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/1994, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- c) la Regione ed l'IZSVE ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di valutare i mangimi complementari, destinati alla nutrizione delle api a fine stagione prima dell'invernamento degli alveari, che sono presenti sul mercato ed utilizzati dalle associazioni apistiche regionali tramite la realizzazione del progetto "Nutrizione delle api: alimenti, caratteristiche e possibili ricadute sull'alveare";
- d) la collaborazione tra la Regione ed IZSVE nel presente accordo, viene svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (finalità e motivazioni)

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo, unitamente al Progetto di studio e ricerca "Nutrizione delle api: alimenti, caratteristiche e possibili ricadute sull'alveare" descritto nei suoi obiettivi e modalità nell'Allegato A della DGR n. _____ del _____, in seguito denominato "Progetto".

ART. 2 (oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca allo scopo di valutare le caratteristiche dei mangimi complementari per la nutrizione delle api a fine stagione prima dell'invernamento dell'apiario ed utilizzati dalle associazioni apistiche regionali, come da "Progetto".
2. Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività:
 - a. campionamento e indagini di laboratorio da eseguire sui mangimi complementari maggiormente utilizzati dagli apicoltori;
 - b. indagini in campo sui mangimi consegnati ;
 - c. diffusione dei risultati.
3. Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del "Progetto" mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.
4. L'aggiornamento del "Progetto", a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.



9f2a4b4e



ART. 3 (referenti del Progetto)

1. Il responsabile per la Regione è il Direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle le Venezie – Centro Regionale per l'Apicoltura è il Direttore della “SCS3 – *Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia*” dell'IZSVe.
3. L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e IZSVe prevede la costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili di Progetto, da almeno un referente tecnico direttamente coinvolto nell'attività e designato da ciascuno dei due enti; potranno assistere ai lavori del gruppo tecnico i quattro rappresentanti delle forme associate maggiormente rappresentative a livello regionale (componenti della Consulta regionale per l'apicoltura o loro delegati). Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del “Progetto”, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione delle attività.

ART. 4 (obblighi delle parti)

1. L'IZSVe si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi indicati dal Progetto, mettendo a disposizione il personale, le competenze e le strumentazioni proprie, idonee per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

L'IZSVe può avvalersi di personale esterno nella forma di prestazioni occasionali, collaborazioni per attività di ricerca e borse di studio di ricerca nonché prevedere nella realizzazione delle attività programmate il coinvolgimento delle forme associate presenti nel territorio regionale.

2. La Regione del Veneto partecipa, in affiancamento all'IZSVe, alla predisposizione della progettualità, al coordinamento delle attività svolte in collaborazione con le forme associate, allo svolgimento delle attività di formazione, redazione e divulgazione, alla diffusione dei risultati, alla valutazione delle modalità più opportune per il raggiungimento delle finalità dell'azione.
3. L'IZSVe e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione quanto di loro pertinenza per la realizzazione del “progetto”.
4. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, sulle attività previste dal “Progetto” per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
5. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Amministrazione, nonché la legge nazionale.
6. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 (durata)

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 19/11/2019. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di cui all'articolo 3.



9f2a4b4e



ART. 6 (modalità di pagamento)

1. La Regione Veneto riconosce a IZSVe un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente “Progetto”, per un importo di spesa massima di 50.000,00 euro, pari al 100% della spesa effettivamente sostenuta.

Tale spesa è a carico del capitolo 12014 “Iniziativa di tutela, sviluppo e valorizzazione dell’apicoltura (L.R. 18/04/1994, n. 23)” Bilancio regionale anno 2019.

3. La Regione erogherà all’IZSVe gli importi secondo le seguenti modalità:

- il 40% dell’importo di cui al punto 1 quale anticipo al momento della firma del presente accordo;
- il rimanente 60% dell’importo di cui al punto 1, a saldo previa presentazione di idonea rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute per il Progetto.

4. L’IZSVe, dovrà presentare la rendicontazione delle spese entro la data di chiusura del presente accordo (art. 5) al fine dell’erogazione del saldo nell’esercizio finanziario.

5. Le spese rimborsabili devono essere sostenute in conformità alle seguenti disposizioni.

5.1 Risultano ammissibili le spese, effettuate dopo la stipula del presente accordo per la realizzazione delle attività, sostenute fino al 19 novembre 2019, salvo eventuale proroga che ne definirà l’eventuale ulteriore termine.

5.2 L’IZSVe dovrà presentare la documentazione delle spese sostenute nel rispetto di quanto contenuto nel presente documento.

5.3 È necessario che ogni fattura emessa sia associata al codice unico progetto o eventuale centro di costo, inerente al presente progetto.

5.4 Le fatture dovranno essere presentate in copia opportunamente quietanzate; sulla fattura dovrà essere indicato in modo analitico il costo attribuito all’accordo.

5.5: Spese ammissibili:

Le spese ammissibili riguardano i costi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione delle attività e sostenuti per la realizzazione dell’accordo.

Le spese imputabili al progetto sono sostenute dall’IZSVe nel rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs n. 163/2006.

5.6 Spese non ammissibili:

- spese di investimento;
- acquisto di elaboratori elettronici;
- acquisto di automezzi targati;
- spese per l’immatricolazione di mezzi stradali;
- acquisto terreni, edifici ed altri beni immobili;
- stipendi per il personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e destinato al Progetto;
- oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- IVA: l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA. In generale, quindi, il costo dell’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell’ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi



9f2a4b4e



dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

6. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'IVA in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 7 (scambio dati e utilizzo dei risultati)

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento ed alla realizzazione dei report previsti dal "Progetto".
2. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti.
3. La Regione e IZSVe potranno pubblicare i risultati del progetto e dei prodotti derivanti dal presente accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti della Regione, dell'IZSVe e della Legge regionale n. 23/1994.
4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 8 (responsabilità)

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività del presente accordo.

ART. 9 (riservatezza e trattamento dei dati – responsabilità del trattamento)

1. La Regione e l'IZSVe si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. I dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'espletamento dell'accordo.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Agroalimentare.
Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it
3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nell'esecuzione delle attività di cui all'accordo, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.



9f2a4b4e



Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula dell'accordo, l'IZSVe assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

4. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:
 - a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
 - b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del progetto di cui al presente accordo;
 - c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per l'attività svolta, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
 - d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
 - e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dalla collaborazione e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
 - f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
 - g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
 - h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali;
 - i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
 - j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'attività di cui al presente accordo per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
 - k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
 - l) informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "data breach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
 - m) assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
 - n) informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
 - o) coadiuvare l'Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
 - p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'accordo sia stato portato a termine e/o revocato;
5. Il trattamento avrà durata pari alla durata dell'accordo, Amministrazione e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.
6. Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati



9f2a4b4e



personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione di cui al presente articolo e consente all'Amministrazione medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

7. Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 10 (recesso)

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da IZSVe che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 11 (legge applicabile e controversie)

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo

ART. 12 (comunicazioni)

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per la Regione :Regione del Veneto Direzione Agroalimentare Via Torino 110, 30172 Mestre-Venezia, PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

per IZSVe: Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), PEC: izsvenezie@legalmail.it

ART. 13 (modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso)

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del "Progetto".
2. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto



9f2a4b4e



legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

3. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..

4. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente accordo sono a carico dell'IZSVe.

5. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'IZSVe, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 2 n. 6069 del 17.1.2013.

ART. 14 (negoziazione)

1. Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

IZSVe

Il Direttore Generale

REGIONE del VENETO

Il Direttore



9f2a4b4e

